

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COSSIGA)

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1980

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4,  
concernente lo studio delle soluzioni tecniche da adottare per  
la riduzione delle acque alte nella laguna veneta

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 16 aprile 1973 n. 171, relativa agli interventi per la salvaguardia di Venezia, ha indicato — tra gli obiettivi da raggiungere — la protezione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico-artistico di Venezia e di Chioggia, con particolare riguardo all'equilibrio idrogeologico ed all'unità fisica ed ecologica della laguna.

Tale obiettivo, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della legge, è stato ribadito negli indirizzi governativi per la redazione del piano comprensoriale relativo al territorio di Vene-

zia ed al suo entroterra. Talchè, con la deliberazione governativa concernente gli indirizzi stessi, sono state dichiarate eseguibili indipendentemente dal piano comprensoriale, in base all'articolo 12, lettera a), della legge, le opere per la riduzione dei livelli marini in laguna.

Con la legge 5 agosto 1975, n. 404, il Ministero dei lavori pubblici è stato autorizzato a bandire, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, un appalto-concorso internazionale per la realizzazione delle opere necessarie ai fini della conservazione dell'equilibrio

idrogeologico della laguna di Venezia e dell'abbattimento delle acque alte nei centri storici.

L'appalto-concorso internazionale è stato indetto con il bando approvato dal Ministero dei lavori pubblici giusta decreto 11 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 1975 n. 246.

La Commissione giudicatrice, nominata dal Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 404, ha concluso i suoi lavori in data 31 marzo 1978, esprimendo — nella relazione finale — il giudizio che nessuno dei sei progetti presentati dai concorrenti fosse da prescegliere, pur sottolineando l'elevato contenuto conoscitivo e tecnico di essi: ha suggerito, pertanto, di utilizzarli per lo studio delle soluzioni da adottare in prosieguo.

Sembra opportuno uniformarsi al giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice dell'appalto-concorso, anche per quanto riguarda l'acquisizione della piena disponibilità dei progetti, ai fini degli ulteriori studi da compiersi per la progettazione delle acque.

A tale scopo è necessario corrispondere ai partecipanti all'appalto-concorso un contributo atto a coprire, sia pure in parte, le spese sopportate per la redazione dei progetti, che sono di notevole ammontare, data la particolare natura tecnica delle opere e la conseguente necessità di servirsi di progettisti e consulenti altamente specializzati. Ai fini di un giusto compenso l'entità dei corrispettivi potrebbe essere determinata dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il procedimento che si propone di adottare non è del tutto estraneo alla normativa in materia, ove si tenga presente che già nell'articolo 4 comma 9 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni ed integrazioni, è previsto che « l'Amministrazione potrà anche, ove ricorrano circostanze eccezionali, concedere, con insindacabile giudizio, compensi e rimborsi di spese ai concorrenti, i cui progetti, non prescelti agli effetti dell'esecuzione dell'opera, siano tuttavia riconosciuti di particolare rilievo ».

Il materiale, così acquisito, potrà essere utilizzato dal Ministero dei lavori pubblici,

il quale, al fine di proseguire lo studio delle soluzioni tecniche da adottare, potrà disporre le opportune indagini, rilievi e prove, nonchè dare incarico per la progettazione a liberi professionisti, anche riuniti in gruppi, o Istituti universitari ed Enti specializzati.

L'incarico potrà avvenire in base alle norme vigenti al riguardo e potrà coinvolgere nella sperimentazione delle fasi progettuali il centro sperimentale di Voltabarozzo.

Gli stralci esecutivi potranno derivare sia da un necessario ed opportuno frazionamento tecnico per un migliore inserimento delle opere nella multiforme realtà locale, e sia dalla necessità di tenere conto di eventuali esigenze di finanziamento dovute al bilancio.

Per quanto innanzi è stato emanato il decreto-legge 11 gennaio 1980 n. 4, in considerazione dell'urgenza degli interventi e che ora si presenta al Parlamento per la conversione, con il quale:

nell'articolo 1 è prevista l'autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici di acquisire i progetti-offerta presentati all'appalto-concorso internazionale ritenuti dalla Commissione giudicatrice non idonei ai fini dell'aggiudicazione, ma — come si è detto — di alto significato conoscitivo tecnico, e si stabiliscono le modalità per la determinazione dei compensi.

Negli articoli 2 e 3 si prevede, al fine di consentire la tempestività necessaria per non procrastinare « *sine die* » la conclusione dei lavori, la semplificazione delle procedure e la disponibilità dei necessari fondi. Si prevede, anche, una deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e 15 novembre 1973, n. 734, che si giustifica con l'eccezionalità e la delicatezza dei compiti di particolare responsabilità che dovranno essere svolti, compiti che non possono perciò ricondursi a quelli istituzionali e che dovranno essere attuati con impegno e dedizione assolutamente eccezionali. Nell'articolo 2 si stabilisce, inoltre, la possibilità dell'affidamento, mediante adeguata concessione, dell'incarico della progettazione esecutiva. A tal uopo viene indi-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cato in lire 5 miliardi l'onere presuntivo per tale impegno oltrechè per ricerche, indagini, rilievi, prove di laboratorio, onorari e competenze di progettazione esecutiva.

Nell'articolo 4 si indica l'ammontare complessivo della spesa occorrente per la finalità

della legge che qui si propone e si specifica che l'onere relativo sarà sostenuto con utilizzazione di parte dello stanziamento di lire 93 miliardi, di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1973, numero 171.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, concernente lo studio delle soluzioni tecniche da adottare per la riduzione delle acque alte nella laguna veneta.

*Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 12 gennaio 1980.*

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza, nell'ambito dei provvedimenti da adottarsi per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna, di disporre per lo studio del fenomeno dell'acqua alta e altresì per l'urgente adozione dei conseguenti provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica:

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

È autorizzato, nel limite della somma complessiva di lire 1.500 milioni, l'acquisto, da parte del Ministero dei lavori pubblici, dei progetti-offerta presentati dai concorrenti all'appalto-concorso internazionale per la conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia e per l'abbattimento delle acque alte nei centri storici, ritenuti dalla commissione giudicatrice non idonei ai fini della aggiudicazione, ma di elevato contenuto conoscitivo e tecnico.

Il corrispettivo dell'acquisto da corrispondere ai concorrenti sarà determinato con proprio decreto, dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

Ai fini della soluzione tecnica da adottare per una idonea riduzione dell'acqua alta nei centri storici, e per la successiva progettazione esecutiva degli interventi, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a conferire ad istituti universitari, ditte specializzate ed a privati, anche stranieri, incarichi professionali finalizzati agli obiettivi della presente legge.

All'uopo è autorizzata fino all'ammontare di lire 5 miliardi la spesa relativa a:

- a) studi, ricerche, indagini, rilievi, prove di laboratorio;
- b) onorari e competenze per la progettazione esecutiva.

Inoltre, sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed all'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, compensi agli esperti nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

L'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo avverrà con le modalità e le procedure previste dalle leggi vigenti, in base a specifiche convenzioni.

#### Art. 3.

Per i compiti e le attività di cui alla lettera *a*) del precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici potrà provvedere anche a trattativa privata od in economia, prescindendo dal parere degli organi consultivi e tecnici previsti dalle vigenti disposizioni.

I rimborsi ed i compensi di cui alla lettera *b*) e al terzo comma del precedente articolo saranno determinati in relazione alla attività svolta, con decreto del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero del tesoro, anche in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Analogamente si provvederà per i componenti stranieri della commissione giudicatrice dell'appalto-concorso internazionale autorizzato con legge 5 agosto 1975, n. 404.

#### Art. 4.

Alla spesa complessiva di lire 6.500 milioni prevista dagli articoli precedenti si farà fronte mediante utilizzazione dell'importo di lire 93.000 milioni previsto dal primo comma, lettera *a*), dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1973, n. 171.

#### Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1980.

PERTINI

COSSIGA — NICOLAZZI — PANDOLFI  
— ANDREATTA

Visto, *il Guardiasigilli*: MORLINO